



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TARANTO,

in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dr. Gianfranco COCCIOLI, Presidente della seconda sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2996 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012 – avente ad oggetto: azione di condanna

tra

G.C. e G.G. (avv.)
Attori

e

G.F. (avv.)
Convenuta

CONCLUSIONI

Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge citata.

Gli attori deducono che la germana, G.F. usa in maniera esclusiva l'immobile in Taranto alla via ALFA, unico cespite immobiliare dell'asse ereditario della loro madre, deceduta *ab intestato* in data 29 luglio 2010.

Chiedono la sua condanna al pagamento del valore locativo dalla data di apertura della successione, previo accertamento che essi sono eredi legittimi e titolari ciascuno della quota di un terzo dell'asse.

La convenuta sostiene di avere la disponibilità materiale dell'immobile, perché lo occupava con la madre e vi era rimasta in quanto chiamata all'eredità.

La causa è stata assegnata a sentenza.

La domanda va accolta, per quanto di ragione, con le precisazioni che seguono.

In primis, deve ribadirsi che alcune fondamentali circostanze sono pacifiche.



Lo è la qualità ereditaria degli attori, lo è l'impiego dell'immobile in via esclusiva da parte della convenuta a partire dall'apertura della successione mortis causa, lo è la volontà delle parti di procedere alla vendita del cespite.

Pertanto, dalla documentazione anche fiscale si desume l'assunzione formale della veste di eredi, talché può ritenersi integrata la fattispecie della accettazione espressa che, a mente dell'art. 475 cc, ricorre quando il chiamato in una scrittura privata o in un atto pubblico, dichiara di volere accettare l'eredità o assume il titolo di erede.

Secondo condivisibile giurisprudenza *"Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette il simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta, oppure mediante avvicendamento; ma fino a quando non vi sia richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari il semplice godimento esclusivo ad opera di taluno non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne avessero anche tratto un vantaggio patrimoniale.* (Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036 Tessier e altro c. Tessier e altro Giur. it. 1992, I, 1, 1752).

Nel caso di specie, la volontà di un uso turnario si è manifestata con la richiesta di conciliazione e quindi può farsi risalire al 14 dicembre 2011.

La prova testimoniale al riguardo avanzata non è stata ammessa, giacché essa non avrebbe potuto aggiungere alcunché di specifico e temporalmente circoscritto, posto che, nella memoria depositata il 27 dicembre 2012, si fa, nel capitolo b, riferimento alle sollecitazioni, senza alcuna indicazione temporale, utile, invece, ai fini dell'applicazione del principio sopra enunciato.

Il valore locativo deve essere fissato in 600,00 al mese, posto che tale dato non è stato circostanziatamente contestato, come ora impone il novellato art. 115 cpc, e inoltre trova conforto nella banca dati delle quotazioni immobiliari per immobili simili in Taranto.

La somma di 400,00 rappresenta i due terzi dell'importo predetto.

La convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 400,00 per ogni mese a partire dal 14 gennaio 2012 fino al rilascio, oltre interessi dalla domanda.

Vero che si tratta di obbligazione pecuniaria, in quanto ne è oggetto sin dal suo sorgere somma di danaro, talché, applicandosi la disciplina del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, e 1219 n.3, potrebbe esservi *mora ex re* con decorrenza degli interessi dal 14 gennaio 2012.

Ma l'atto introduttivo non contiene precisazione al riguardo e, come chiarito da questo giudice in altri suoi provvedimenti, gli accessori vanno riconosciuti dalla domanda, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc.

La convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che, avuto riguardo alle tabelle ed alle questioni trattate nonché al valore della lite ed alla difesa svolta, possono liquidarsi in euro 1900,00, oltre accessori.

PTM



- 1) Accoglie , per quanto di ragione , la domanda e , per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 400,00 al mese a partire dal 14 gennaio 2012 fino al rilascio dell'immobile *de quo* , oltre interessi dalla domanda al saldo ;
 - 2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali , in favore degli attori, liquidate in euro 1900,00, oltre accessori.
- Taranto , 24 giugno 2013

Il presidente estensore

Dott. Gianfranco Coccioli

(sentenza depositata in data 24 giugno 2013 in causa con prima udienza il 31 ottobre 2012)

DEPOSITATA OGGI 25 GIU 2013 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paolo BOCCA)